REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Emendamenti al decreto – legge 18 ottobre 2011 n. 170
"Modifiche ed integrazioni alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 –
Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica"

Emendamento 1
Introduzione dell'art. 1 bis

L'art. 13, comma 6, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole minorenne alla data della separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili o dell'annullamento del matrimonio. La revoca del permesso di soggiorno si estende anche ai figli nati da altra unione o relazione. Il provvedimento di revoca ha effetto 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso."

Emendamento 2
Emendamento all'art. 3 del decreto

L'art. 17, comma 6, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16, la residenza è immediatamente revocata in caso di separazione legale o di fatto, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non preceduto da separazione o annullamento dallo stesso qualora al matrimonio non sia seguita l'effettiva convivenza per almeno 5 anni, salvo che dal matrimonio sia nata prole minorenne alla data della separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili o dell'annullamento del matrimonio. ~~La revoca della~~ residenza si estende anche ai figli nati da altra unione o relazione. Il provvedimento di revoca ha effetto 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso."

22/12/2011 h 00:58